

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 febbraio 2001, n. 053/Pres.

Regolamento per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della flavescenza dorata della vite, di cui all'articolo 6, commi 10-13 della legge regionale 2/2000.

Art. 1

Programma regionale

1. In attuazione dell'articolo 6, commi 10-13, della legge regionale 2/2000 e del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di data 31 maggio 2000, nel rispetto degli Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo (DOC 2000/C 28/02) che al punto 11.4. disciplinano gli aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie, il presente regolamento disciplina il programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della flavescenza dorata della vite.

Art. 2

Obiettivi del programma

1. Il programma di cui all'articolo 1 persegue i seguenti obiettivi:

- a) monitorare costantemente il territorio attraverso ispezioni ed analisi di laboratorio al fine di accertare la presenza di piante affette da flavescenza dorata e dell'insetto vettore *Schaphoideus titanus*;
- b) prevenire la diffusione di FD attraverso l'abbattimento della popolazione di *Schaphoideus titanus*, nonché attraverso l'individuazione e successiva epurazione di tutte le piante di vite comprese nel focolaio che presentano sintomi da «Giallumi della vite»;
- c) compensare i danni provocati ai proprietari dall'attuazione delle misure di lotta obbligatoria, nonché gli oneri da questi sopportati per i trattamenti preventivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Direzione regionale dell'agricoltura provvede con il Servizio delle produzioni vegetali e gli Osservatori per le malattie delle piante a dare attuazione alle misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite previste dal decreto 31 maggio 2000, nonché a concedere le sovvenzioni di cui all'articolo 6, commi 10 e 11 della legge regionale 2/2000.

Art. 3 *Competenze*

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1 al Servizio delle produzioni vegetali competono i compiti di coordinamento degli Osservatori per le malattie delle piante, nonché di concessione, impegno e liquidazione dei contributi.

2. Compete agli Osservatori per le malattie delle piante il compito di accertare annualmente la presenza di *Scaphoideus titanus* e di flavescenza dorata della vite nel territorio di propria competenza, sia negli appezzamenti destinati al vivaismo viticolo sia negli altri vigneti.

3. Le analisi eventualmente necessarie alla caratterizzazione dei fitoplasmi associati ai Giallumi della vite (GY) saranno effettuate presso il Dipartimento di Biologia Applicata alla difesa delle piante della Università di Udine, sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 4 *Delimitazioni*

1. Per la definizione delle zone considerate «focolaio», delle «zone di insediamento», nonché delle «zone indenni», si rinvia a quanto previsto dagli articoli 4,5,6 del D.M. 31 maggio 2000.

2. La delimitazione delle zone e l'adozione delle misure fitosanitarie ritenute idonee o necessarie sono definite con provvedimento degli Osservatori per le malattie delle piante territorialmente competenti.

3. Per le finalità di cui al comma 2 gli OMP effettuano ispezioni e controlli, avvalendosi anche della collaborazione di personale di altri Servizi della Direzione

regionale dell'agricoltura, dell'ERSA e di altri Enti pubblici.

Art. 5

Adozione delle misure fitosanitarie nel focolaio

1. All'interno della zona dichiarata «focolaio» è obbligatorio per chiunque, nei propri vigneti, inclusi quelli incolti:

a) eliminare tempestivamente le viti che presentino sintomi di GY senza distinzione tra FD e BN, e senza che vi sia la necessità di preventive specifiche conferme analitiche per FD sulle singole piante oggetto di epurazione;

b) estirpare l'intero appezzamento vitato (intendendo per questo un appezzamento omogeneo per conduzione, vitigno coltivato ed età), qualora l'incidenza delle piante sintomatiche superi il 25% del totale. L'eliminazione delle viti sintomatiche o l'estirpo delle superfici vitate, sarà compito del viticoltore su iniziativa propria o su indicazione dei tecnici regionali incaricati ad effettuare le ispezioni;

c) contenere le popolazioni della cicalina *Scaphoideus titanus* Ball, seguendo le indicazioni di difesa che saranno impartite dall'Osservatorio per le malattie delle piante, anche a mezzo dei Servizi di Lotta Guidata ed Integrata operanti nel territorio.

Art. 6

Adozione delle misure fitosanitarie nelle zone indenni

1. Nelle zone della Regione ancora indenni da FD gli Osservatori per le malattie delle piante valuteranno annualmente l'opportunità di impartire disposizioni a carattere obbligatorio tra cui il contenimento nei vigneti dell'insetto vettore *Scaphoideus titanus*.

Art. 7

Provvidenze economiche

Ai viticoltori, i cui vigneti sono compresi all'interno delle zone dichiarate focolaio ed in altre zone dove sono

previste specifiche misure fitosanitarie cautelative con decreto degli Osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio, che, in applicazione delle vigenti norme di lotta obbligatoria alla flavescenza dorata della vite e dei relativi provvedimenti attuativi emanati dagli stessi Osservatori per le malattie delle piante, procedono all'estirpo di viti o di intere superfici vitate seguendo le disposizioni previste agli articoli precedenti, sono riconosciute le provvidenze economiche di seguito specificate a parziale indennizzo del costo sostenuto e del mancato reddito conseguito a causa delle misure adottate:

- a) euro 7,75 per ciascuna vite epurata;
- b) euro 7.746,85 ad ettaro per l'estirpo di interi appezzamenti vitati a seguito dell'accertata incidenza di viti sintomatiche superiore al 25%;
- c) euro 25,82 ad ettaro per anno, per la copertura dei costi necessari ad effettuare almeno due trattamenti insetticidi l'anno, volti ad eliminare lo *Schaphoideus titanus*, secondo le indicazioni impartite dagli Osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio, a favore dei conduttori di superfici vitate che hanno avanzato richiesta di adesione al programma di eradicazione della flavescenza dorata della vite;
- d) oltre al contributo così come sopra determinato verrà riconosciuto un importo pari al massimo al 3% dello stesso a copertura delle spese per indagini effettivamente sostenute. ⁽¹⁾

2. Le domande, intese a beneficiare delle misure economiche sopra specificate, vanno presentate entro il termine del 30 settembre di ogni anno e comunque prima dell'attuazione delle azioni previste dal presente programma, per il tramite degli OMP, alla Direzione regionale dell'agricoltura Servizio delle produzioni vegetali.

3. Tali domande potranno essere presentate individualmente o collettivamente tramite gli Organismi Associativi (Cantine sociali cooperative e Consorzi DOC). Le domande devono riportare l'ubicazione del vigneto (Comune, foglio, mappale), la sua superficie, l'età, le varietà coltivate, il numero dei ceppi totali e quello dei ceppi affetti da GY suddiviso per varietà.

4. Gli OMP procederanno ad una preventiva verifica aziendale per tutte le domande che denunciano una presenza di viti con sintomi di GY superiore a 100 per azienda oppure con percentuale di sintomatologia superiore al 25%. Nel caso di vigneti che manifestano un'incidenza inferiore ai

predetti limiti la verifica riguarderà un campione di almeno il 10% delle domande presentate. La verifica dell'avvenuto estirpo delle viti sintomatiche riguarderà un campione pari ad almeno il 20% delle domande presentate nel primo caso e del 10% nel secondo caso.

5. Il Servizio delle produzioni vegetali della Direzione regionale dell'agricoltura, sulla base dell'istruttoria e dell'esito dei controlli finali degli OMP, liquiderà gli importi dovuti ai richiedenti singoli o alle loro Associazioni, queste ultime provvederanno a trasferire quanto di competenza ai singoli associati e ne otterranno quietanza.

6. Non è concesso il contributo a fronte di domande per le quali il contributo concedibile è inferiore a euro 77,47. ⁽²⁾

(1) Comma sostituito dal regolamento approvato con il D.P.Reg. 25/6/2002, n. 0194/Pres. (B.U.R. 31/7/2002, n. 31).

(2) Parole sostituite dal regolamento approvato con il D.P.Reg. 25/6/2002, n. 0194/Pres.

Art. 8 *Priorità*

1. Nel caso in cui la spesa necessaria per soddisfare tutte le situazioni rappresentate, superi l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, sarà data priorità a quelle che manifestano una maggiore percentuale di viti sintomatiche rispetto al numero complessivo di viti aziendale.

Art. 9 *Disposizioni transitorie*

1. Per effetto dei controlli e delle ispezioni già effettuate, l'intero territorio dei Comuni di Sacile, Caneva, Fontanafredda, Brugnera, Porcia e Prata di Pordenone viene considerato «focolaio» ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 31 maggio 2000.

2. Avendo l'OMP di Pordenone effettuato nel corso del 2000 ispezioni sistematiche nei vigneti compresi nel focolaio, con la finalità di individuare e marcare tutti i ceppi di vite che presentavano sintomi di GY., per tali vigneti si prescinde dalla verifica preventiva di cui all'articolo 7, comma 4.

3. Il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 7, a compensazione dei danni provocati ai viticoltori dall'applicazione delle misure adottate per il controllo ed eradicazione della flavescenza dorata della vite nel corso del 2000, viene fissato in 30 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.